

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 401**

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa dei senatori SCHIFANI, PASTORE, ALBERTI  
CASELLATI, BASILE, BOSCKETTO, CASTAGNETTI, CENTARO,  
DELL’UTRI, FALCIER, FEDERICI, FRAU, IANNUZZI,  
IOANNUCCI, GIULIANO, GUBETTI, GUZZANTI, MALAN,  
PIANETTA e ZICCONI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 2001**

—————

**Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione  
transitoria e finale della Costituzione**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - I commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione così recitano:

«I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive».

Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale».

La *ratio* della norma politicamente giustificabile e storicamente necessaria agli albori della Repubblica, oggi giorno, dopo cinquant'anni, mostra il suo carattere anacronistico che, come evidenziato in vari testi giuridici, contrasta con numerose disposizioni costituzionali.

Le ragioni di conservazione della norma infatti non sono più esistenti, a meno di non voler ammettere che la Repubblica corra il pericolo di una restaurazione monarchica e peraltro necessariamente violenta stante il disposto dell'articolo 139 della Costituzione.

Nel corso della precedente legislatura, quindi, sono state presentate diverse proposte di legge d'iniziativa parlamentare e governativa volte ad abrogare la disposizione costituzionale o a fissare un termine di efficacia.

Tali proposte sono state unificate in un testo approvato dalla Camera dei deputati l'11 dicembre 1997 in cui si preferì sancire l'inefficacia della XIII disposizione a decorrere dal 1° gennaio 1998, in luogo della mera abrogazione.

L'esame del provvedimento, trasmesso al Senato, si arenò nella Commissione competente e non approdò in Aula per la fine della legislatura, anche perchè insorsero problemi nell'individuazione del termine di efficacia della disposizione transitoria in relazione alla probabile entrata in vigore della legge costituzionale.

Dal momento che l'obiettivo di recuperare nella materia una disciplina aderente al sistema costituzionale è sempre più urgente e mal si concilierebbe con ulteriori ritardi, il presente disegno di legge mira all'abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione.

L'approvazione in tempi rapidi dello stesso potrà finalmente costituire il segno inequivocabile della volontà di considerare chiusa una parentesi storica.

## **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

---

### **Art. 1.**

I commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione sono abrogati.

